

COPASS Società Cooperativa - ONLUS

COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE

Soccorso Socio Sanitario

costituita 11 Maggio 1991

STATUTO

Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 FIRENZE

Tel. 055 7874622

Albo C.M.P. Cooperativa a mutualità prevalente A 140288

info@copass.it - www.copass.it

Aggiornato il 25/06/2024

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

È costituita con sede in Firenze, all'indirizzo risultante dal registro Imprese la "COPASS - COOPERATIVA PUBBLICHE ASSISTENZE SOCCORSO SOCIO SANITARIO Società Cooperativa - ONLUS" (di seguito anche semplicemente la "**società**").

Spetta all'organo di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

La società può aderire a società, enti, anche di coordinamento fra cooperative, comunque utili al perseguimento degli scopi societari.

La Società può istituire in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, succursali o agenzie.

Art. 2

La Società ha durata di anni 99 (novantanove) a decorrere dalla costituzione, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'art. 2545-*duodecies* del Codice Civile.

Art. 3

Possono essere soci della società:

a) le Associazioni di Pubblica Assistenza e gli Enti del Terzo Settore aderenti e/o affiliati alla "Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze";

b) gli Enti del Terzo Settore che a giudizio del Consiglio di Amministrazione, presentino caratteristiche idonee al perseguimento degli scopi della società;

c) gli Associati ordinari delle Associazioni di Pubblica Assistenza che in passato abbiano svolto incarichi per la società ovvero che a giudizio del Consiglio di Amministrazione siano ritenuti di comprovata esperienza, tale da rivelarsi funzionali al raggiungimento degli scopi statutari.

Resta inteso che gli enti dovranno comunque sempre integrare almeno il settanta per cento dei soci della Cooperativa.

È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla Società.

Art. 4

La Società ha lo scopo, al meglio delle correnti possibilità, di supportare i Soci e coloro che vi operano nel far fronte alle emergenze sanitarie e di protezione civile in qualsiasi modo esse si presentino; favorendo l'utilizzo responsabile delle innovazioni tecnologiche, in un'ottica di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti negli ambiti di intervento e favorendo l'eco-sostenibilità e la salvaguardia degli ambienti naturali.

La Società agisce nello spirito della solidarietà umana con particolare attenzione ai bisognosi, agli emarginati, ai migranti, alle persone con disabilità e a coloro che vivono in situazioni di svantaggio sociale, economico o culturale.

Inoltre la Società persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e svolge, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- 1) interventi, servizi e prestazioni di carattere sociale e sanitario;
- 2) servizi adibiti al soccorso medico;
- 3) supporto alle attività ed agli interventi di protezione civile;
- 4) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 5) servizi strumentali ad enti del terzo settore;
- 6) costituzione e gestione di centri per bisognosi di vigilanza, ausilio e assistenza;
- 7) tutela dei diritti civili;
- 8) beneficenza;
- 9) formazione;
- 10) attività con contenuto mutualistico di interesse generale e anche collettivo verso gli aderenti;
- 11) promozione delle attività finalizzate al coinvolgimento dei giovani aventi per scopo l'impegno sociale e la costruzione di dinamiche di pace, con particolare attenzione alla uguaglianza di opportunità per la crescita individuale;
- 12) gestione della concessione ministeriale di frequenze radio, di cui la società è o sarà titolare, per conto dei soci, nonché tutte le attività ad essa strumentali e connesse, pur rimanendo a carico dei soci -ai quali è o verrà assegnata la singola stazione radio- le relative spese inerenti all'acquisto, riparazione, manutenzione ed installazione dei ponti ripetitori di quel bacino di utenza.

La Società, in ossequio agli scopi sopra elencati, svolge altresì attività diverse e di carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nei limiti stabiliti dalla vigente normativa. A tal fine la Società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, immobiliari e mobiliari, ivi compresa la stipula di compravendite, permuta e locazioni anche ultranovennali, di beni sia immobili che mobili, anche registrati, mutui ipotecari e fondiari, finanziamenti, costituzione di dirette garanzie reali e personali anche a favore di terzi, appalti, contratti professionali e quanto sarà ritenuto opportuno, utile o necessario per il conseguimento dello scopo sociale.

La Società potrà inoltre assumere o concedere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o enti aventi scopi analoghi al proprio, o comunque ritenute dall'organo di amministrazione strumentali per il raggiungimento dei propri scopi.

La Società potrà avvalersi dell'opera spontanea e gratuita dei volontari aderenti ai propri soci enti, ai quali potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo.

Art. 5

La quota minima di partecipazione è quella prevista per legge.

Ogni socio dovrà versare una quota di ingresso che non potrà superare il massimo fissato dalla legge.

È facoltà della assemblea stabilire, successivamente, la quota minima di partecipazione.

Art. 6

Gli interessati a partecipare alla società dovranno presentare domanda, scritta su apposito modulo, al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, accertata l'esistenza dei requisiti e la assenza di cause di incompatibilità, delibera entro 90 (novanta) giorni sulla domanda di ammissione, ferma restando la sua facoltà di sottoporre all'Assemblea la decisione sulla ammissione di qualsiasi nuovo socio.

La domanda di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al precedente art. 5.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato.

Nel caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve entro 90 (novanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nel caso in cui la domanda sia stata respinta, l'istante può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che si pronunci l'assemblea, che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Art. 7

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale prevista dall'art. 5, con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al libro soci;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi societari;
- c) ad utilizzare di norma ed a seconda delle loro esigenze le prestazioni previste dall'art. 4.

È fatto espresso divieto ai soci di trasmettere o installare apparecchiature per l'emittenza radiofonica diverse da quelle eventualmente assegnate dagli organi direttivi della presente società, dopo la regolare autorizzazione da parte del competente Ministero.

La società si esonera da ogni tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa che possa derivare da attività messe in atto dai soci che non ottemperino a quanto sopra, pertanto essi ne saranno pieni ed unici responsabili.

Spetta a ciascun socio il diritto di esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti e di ogni altro documento della società, presso la sede della stessa e previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio di Amministrazione, che avrà tre mesi per evaderla.

Art. 8

Il socio può essere sospeso, a tempo determinato o indeterminato, escluso, per morosità, inadempienza alle norme statutarie e regolamentari, o per azioni che

danneggino la società, e infine per condanna che comporti la perdita dei diritti civili, ovvero per messa in liquidazione ovvero scioglimento, ovvero ancora ammissione ad una procedura concorsuale od a procedura ad essa assimilabile del socio.

La deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) che violi i principi che ispirano e contraddistinguono la società oppure non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti ed alle delibere adottate dagli organi sociali;

b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche o difficoltà e pur dopo formale sollecitazione, si renda moroso al pagamento dei debiti contratti verso la società per qualsiasi titolo, o contravvenga alle disposizioni statutarie quando svolga attività con danno morale e materiale alla Società.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione che pronuncia la esclusione è ammesso ricorso nei modi previsti dall'art. 10.

Il socio può sciogliere il rapporto associativo per decadenza o recesso.

Art. 9

Agli effetti del diritto di rimborso della quota lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza o recesso, limitatamente al socio, diventa operativo con

la chiusura dell'esercizio in corso se l'evento si è verificato 120 (centoventi) giorni prima di tale data, ovvero se si è verificato successivamente con la chiusura dell'esercizio successivo.

La liquidazione della quota da rimborsare sarà fatta tenendo conto di eventuali debiti del socio escluso o defunto o che abbia esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 2285 Codice Civile.

Art. 10

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere la nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 11

Il patrimonio sociale, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dalle quote sociali;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da qualsiasi liberalità che pervenga alla società al fine di essere impiegata per i suoi scopi.

Art. 12

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Si applica comunque il disposto di cui all'art. 2530 cc.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intende trasferimento per atto tra vivi qualunque atto a titolo oneroso (anche con corrispettivo diverso dal denaro) o gratuito di alienazione della proprietà, della nuda proprietà o dell'usufrutto della partecipazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento e la donazione.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 3.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 10.

La responsabilità di ciascun socio è limitata alla quota sottoscritta.

Art. 13

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) il rimanente potrà essere destinato, a discrezione dell'assemblea che approva il bilancio: ai fondi di riserva indivisibili; alla realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse; all'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 14

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei

limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto, dal relativo apposito regolamento e di quanto previsto dal D.Lgs. n° 460 del 4 dicembre 1997 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

La ripartizione del ristorno, tra i soci cooperatori, se deliberata, sarà proporzionale alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 15

Il bilancio, corredato della relazione di missione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (ove obbligatorio o comunque nominato) deve essere depositato presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea generale, a disposizione dei soci per prenderne visione.

TITOLO III

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 16

È vietata la distribuzione tra i soci degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi e delle riserve, durante la vita sociale.

Art. 17

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della società il patrimonio, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge del 31 Gennaio 1992 n°59.

TITOLO IV

CAPO I - ORGANI SOCIALI

Art. 18

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove obbligatorio per legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

CAPO II - ASSEMBLEA

Art. 19

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono avere luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione è diffuso tramite pubblicazione sul sito internet e sui canali social ufficiali della cooperativa, ovvero in alternativa mediante PEC, ovvero ancora, sempre in alternativa, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di

pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di Controllo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo se nominato.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se presentato, quello preventivo, nonché quello sociale se obbligatorio per legge;
- b) procede alla nomina ed alla revoca delle cariche sociali;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei componenti l'Organo di Controllo;
- d) approva la relazione di missione del Consiglio di amministrazione;
- e) approva le modifiche dello statuto;
- f) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della società;
- h) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedono, entro 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della società e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sulle modifiche statutarie per le quali occorrerà il voto valido di almeno 30

(trenta) soci aventi diritto al voto; sullo scioglimento e sulla liquidazione della società, per cui occorrerà la maggioranza prevista dalla legge, nonché nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2369 C.C.

Art. 22

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art. 23

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

I soci enti giuridici partecipano all'Assemblea mediante il loro rappresentante legale incaricato ovvero mediante un loro delegato, appositamente munito di delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta e versata.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea direttamente da altri soci, che non siano amministratori, membri dell'Organo di Controllo o dipendenti delle società.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 3 (tre) soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno 30 (trenta) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancata risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, indicando:

-i soci favorevoli, contrari od astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato,

-la data in cui si è formata la decisione,

-eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dai soci stessi.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto dal presente statuto.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24

L'Assemblea, tanto in seduta ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente eletto dagli intervenuti che nominano anche un Segretario e, se occorre due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri nominati dalla Assemblea; la maggioranza dei suoi componenti

deve essere scelta fra i soci ovvero fra le persone fisiche aderenti agli enti soci che siano in regola col versamento delle quote sociali.

L'Assemblea fissa il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di volta in volta prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto a chi fra i suoi membri è chiamato a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, vice Presidente e Segretario.

Può delegare, anche in via continuativa, determinando nella deliberazione i criteri, le condizioni, i limiti e l'eventuale rappresentanza della società, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun componente, con almeno otto giorni di preavviso, nei casi urgenti, anche a mezzo PEC, in modo che i Consiglieri, i

componenti dell'organo di controllo ed il revisore legale se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i componenti l'Organo di Controllo, gli Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata; nelle segrete la parità importa la rielezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e sociale se obbligatorio per legge;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

- d) deliberare circa la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procura speciale, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare l'eventuale Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- i) deliberare l'adesione a società o enti ed organismi di coordinamento tra cooperative e comunque utili al perseguimento degli scopi societari;
- l) accendere ed estinguere mutui, prestiti ed ipoteche o prestare fidejussioni;
- m) predisporre la relazione di missione da presentare all'Assemblea sull'attività svolta e nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale dei Soci.

Art. 26

Nel caso vengano a mancare uno o più Amministratori il Consiglio provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente può compiere sotto la propria responsabilità, nei casi di urgenza, gli atti attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione sotto i punti d) e g).

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIO SINDACALE**Art. 28**

Ove si verificassero i presupposti di legge, la società procede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico oppure composto da tre membri effettivi, prevedendo comunque uno o più supplenti, eletti dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Se collegiale l'Organo elegge al suo interno un Presidente nella prima riunione.

I componenti durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Ferme le competenze previste dalla legge, l'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i componenti dell'Organo di Controllo (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 Codice Civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I componenti dell'Organo di Controllo relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 29

L'Organo di Controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile. Il controllo contabile, in assenza dell'Organo di Controllo, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile o di altre leggi applicabili.

TITOLO V

SCIoglimento E NORME DI RINVIO

Art. 30

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 20, nomina un liquidatore scelto preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio verrà devoluto nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legge applicabile alla società.

Art. 31

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di società cooperative, alla Legge n. 59/92 ed a tutte le altre

disposizioni di legge comunque applicabili alla società, ed in ipotesi di iscrizione della Società nel Registro unico nazionale del terzo settore, dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 si applicheranno anche le disposizioni ivi contenute con i relativi decreti attuativi. Resta dunque inteso che le disposizioni statutarie riferite al D.Lgs. 460/1997 decadranno automaticamente al momento dell'abolizione del relativo registro.